



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

OGGETTO: Danni provocati a persone e/o a cose a seguito di interventi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Direttive.

Nel corso di interventi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è raro che vengano provocati danni di varia natura a persone, animali o cose, con conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione derivante da attività lecite. Tale responsabilità, com'è noto, si concretizza ogni qual volta la stessa P.A. pur svolgendo un'attività volta a tutelare l'interesse pubblico, causa la lesione di diritti di terzi.

Il concreto beneficio assicurato alla collettività dal lecito operato dell'Amministrazione, non può, pertanto, escludere la necessità di riequilibrare il pregiudizio subito dal terzo, attraverso il riconoscimento di un indennizzo in suo favore, da definirsi come "equo ristoro", il cui ammontare, al contrario di quanto previsto in caso di risarcimento, non deve necessariamente corrispondere all'intero danno subito.

Trova applicazione, in tali casi l'articolo 2045 del codice civile dedicato allo stato di necessità. Esso prevede che, quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da lui causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione di precedenti disposizioni nella predetta materia, peraltro, in costante evoluzione, si ritiene opportuno fornire alcune utili indicazioni per l'azione amministrativa, che codesti uffici dovranno attivare in caso di danni a terzi conseguenti ad interventi di soccorso tecnico urgente.

1) Contenzioso extragiudiziale.

Nella precedente ed unica Circolare di questa Amministrazione sull'argomento (n. 46518/3403-26 del 18.12.97), veniva stabilito che per i danni provocati a terzi a seguito di interventi dei Vigili del Fuoco, non eccedenti i 10 milioni di lire (attualmente 5.165 euro), l'indennizzo dovesse essere formalizzato attraverso la sottoscrizione, da parte del privato, di una dichiarazione unilaterale di accettazione.

Al di sopra di detto importo, era prevista la stipula di un atto di transazione in forma pubblica, con il relativo pagamento delle spese di registro.

Si è avuto modo di constatare che tale distinzione, peraltro già superata nella prassi, non si concilia più con le esigenze di semplificazione, celerità ed economicità dell'azione amministrativa e pertanto, indipendentemente dall'entità della richiesta, acquisito il necessario parere della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, sulla indennizzabilità del danno (ovvero sulla risarcibilità, nei casi in cui sussistano i presupposti per una reintegrazione completa della sfera giuridica violata), l'unico strumento di accettazione, per la controparte, dell'offerta dell'Amministrazione, va considerato esclusivamente la sottoscrizione della dichiarazione unilaterale secondo i fac-simile allegati, indicati con le lettere "A" e "B", il secondo dei quali deve essere utilizzato nei casi in cui il danneggiato si sia avvalso di un legale per la definizione della vertenza.

Il ricorso al complesso sistema della transazione, così come in più occasioni sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato, costituisce dunque un'ipotesi residuale, riservata alla risoluzione di particolari vertenze (da valutare caso per caso), che esulano dall'ordinario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

contenzioso extragiudiziale, e che sono caratterizzate da un accordo con la controparte mediante quelle “reciproche concessioni”, elemento essenziale del contratto di transazione, che può rivelarsi opportuno al fine di evitare ulteriori costi per l'erario correlati alle spese e all'alea dei giudizi.

In ogni caso, l'eventuale procedura transattiva, dovrà essere seguita direttamente dall'Amministrazione Centrale sotto la guida dell'Avvocatura competente.

Nell'ambito degli ordinari indennizzi (o risarcimenti), va segnalato che questi sono disposti dall'Amministrazione centrale mediante decreto autorizzativo di spesa, al termine di una procedura istruttoria svolta dal Comando provinciale competente.

A tale scopo, quest'ultimo, appena ricevuta, da soggetti privati o pubblici, una richiesta di risarcimento connessa all'attività di intervento, dovrà, con urgenza, chiedere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio (l'Avvocatura Generale per le province del Lazio), uno specifico parere sulla risarcibilità del danno trasmettendo la relativa documentazione.

Per porre in condizione il suddetto organo legale di pronunciarsi, non solo sulla accoglibilità della richiesta risarcitoria ma anche sull'entità economica della pretesa, è opportuno che il Comando fornisca all'Avvocatura una propria stima del danno, anche quando il richiedente si sia riservato di quantificarlo successivamente, accertando, ove possibile tramite una rapida indagine di mercato, il valore commerciale del bene danneggiato.

La procedura sopraindicata va applicata quando ci si riferisca a danneggiamenti di beni comuni e non invece alle istanze risarcitorie collegate ad interventi rilevanti o ad eventi che, per qualsiasi motivo, abbiano provocato danni fisici a persone.

In questi casi sarà cura del Comando raccogliere tutti quegli elementi che possano ritenersi utili ai fini delle indagini o di un eventuale procedimento in sede giudiziale.

Nei casi di interventi rilevanti o di eventi con danni fisici a persone dovrà essere inoltrata, quindi, alla competente Avvocatura, anche copia dell'inchiesta amministrativa, avviata dal Comando Provinciale, diretta ad accertare l'eventuale sussistenza di un nesso di causalità tra la concreta attività espletata dai Vigili del Fuoco ed il danno lamentato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

In presenza di situazioni di grande rilievo, dovrà essere investita della questione la Direzione Regionale, la quale valuterà se avocare o meno a sé l'inchiesta amministrativa.

Più in generale, al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri da parte delle Avvocature dello Stato sulle ipotesi risarcitorie, dovranno essere immediatamente forniti a queste ultime tutti gli elementi utili per evitare integrazioni o supplementi istruttori.

In sintesi, per esigenze di completezza dell'istruttoria, i Comandi provvederanno ad inviare, in copia, alle competenti Avvocature, la sotto elencata documentazione:

- 1) istanza risarcitoria del danneggiato o del suo legale;
- 2) sintetica ed esauriente relazione contenente la descrizione dell'intervento;
- 3) dichiarazioni del personale intervenuto (nei casi più semplici è sufficiente il rapporto del solo responsabile dell'intervento);
- 4) copia dei rilievi o accertamenti tecnici svolti sul luogo, dichiarazioni rese da testimoni, ogni altro utile elemento di valutazione;
- 5) esiti dell'inchiesta amministrativa (nei casi in cui è svolta) .

Pervenuto il parere dell'Avvocatura dello Stato, il Comando provvederà, alla luce delle valutazioni tecniche di propria competenza, a formulare la proposta unilaterale di indennizzo/risarcimento adeguandosi alle indicazioni dell'Organo Legale (che non di rado indica specificamente in quale percentuale il danno debba essere indennizzato).

In caso di accettazione della proposta da parte dell'interessato, il Comando dovrà acquisire e trasmettere, tempestivamente, a questo Dipartimento – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio III - Affari Legali e Contenzioso, la seguente documentazione necessaria ai fini dell'adozione del decreto di autorizzazione alla liquidazione a favore dell'avente diritto:

- 1) richiesta risarcitoria del soggetto danneggiato o del suo legale in originale;
- 2) relazione sul fatto (ovvero la sintetica relazione già trasmessa all'Avvocatura);
- 3) parere dell'Avvocatura dello Stato in originale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

- 4) dichiarazione unilaterale di accettazione firmata in originale dalla controparte, con apposizione di timbro, qualifica e firma leggibile del funzionario del Comando, ai fini dell'autentica;
- 5) preventivo di spesa o fattura in originale; qualora l'Avvocatura lo richieda, sul preventivo o sulla fattura va apposto il visto di congruità da parte di un funzionario del Comando (con timbro, qualifica e firma leggibile), dopo aver accertata la corrispondenza tra la somma indicata ed il valore commerciale del bene (oppure tra la somma ed il costo dei lavori di ripristino del bene danneggiato);
- 6) nota spese o fattura dell'Avvocato di controparte, quando vi sia stata assistenza legale, con indicazione dettagliata delle singole voci (studio della causa, informative telefoniche ecc.); il Comando trasmetterà la parcella dettagliata all'Avvocatura dello Stato per l'ordinario visto di congruità; la parcella, debitamente vistata, sarà poi trasmessa dal Comando a quest'Ufficio per la liquidazione del dovuto (a favore del danneggiato e non dell'Avvocato);
- 7) dati anagrafici, codice fiscale e coordinate bancarie (codice IBAN) dell'avente diritto al risarcimento; quando il danneggiato sia una ditta, occorre allegare l'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; in caso di indennizzo a favore di società, copia dello Statuto da cui si desuma che il soggetto in favore del quale va disposto il pagamento sia il legale rappresentante o, in alternativa, autocertificazione redatta nei modi di legge accompagnata da fotocopia di valido documento di identità; nell'ipotesi di danneggiamento in un condominio, occorre allegare copia del verbale dell'ultima assemblea da cui risulti il nome dell'amministratore.

Se il beneficiario del pagamento è sprovvisto di conto corrente, la liquidazione potrà avvenire a mezzo di vaglia cambiario presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia ove egli risiede.

Per quanto riguarda le ipotesi di cessione dei crediti da parte di privati a persone fisiche o giuridiche (es. officina, carrozzeria etc.), in relazione a somme dovute dallo Stato, si richiama la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

particolare attenzione dei Comandi sul disposto di cui all'art. 69, comma 3, del r.d. 2440 del 18 novembre 1923 (disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), nella parte in cui si dispone che *“le cessioni (...) devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”*.

Pertanto, non saranno accolte, istanze risarcitorie corredate da atti di cessione del credito non conformi alla predetta disposizione di legge.

2) Contenzioso in sede giudiziale.

Nelle ipotesi in cui non sia stato possibile addivenire ad una soluzione extragiudiziale o transattiva della vertenza e sia stato instaurato, quindi, un contenzioso innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai fini della liquidazione delle somme stabilite in caso di condanna dell'Amministrazione, dovrà essere trasmessa a questo ufficio, in base alla Legge di Contabilità dello Stato r.d. 2440 del 18-11-1923 e successive modificazioni e integrazioni, la seguente documentazione:

- 1) originale della lettera dell'Avvocatura dello Stato con allegata la sentenza notificata dalla controparte;
- 2) eventuale atto di precetto con visto di congruità apposto dall'Avvocatura dello Stato per la maggiorazione delle spese;
- 3) dati anagrafici, codice fiscale e coordinate bancarie del beneficiario;
- 4) dati anagrafici, codice fiscale e coordinate bancarie dell'Avvocato di controparte, quando la sentenza preveda espressamente la distrazione a suo favore delle spese legali (normalmente queste ultime sono liquidate direttamente alla controparte).

Qualora nel contenzioso sia intervenuto un consulente tecnico d'ufficio (CTU), il Comando dovrà trasmettere l'atto in originale da cui risulti che le spettanze ad esso dovute sono a carico dell'Amministrazione (sentenza o ordinanza del Tribunale, ovvero nota dell'Avvocatura),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

unitamente all'originale del progetto di fattura emesso dal CTU, le relative generalità, il codice fiscale e le coordinate bancarie.

Per liquidare le spese dovute agli Avvocati dello Stato per le prestazioni svolte in favore dell'Amministrazione, è sufficiente trasmettere l'originale della nota dell'Avvocatura con cui questa chiede di provvedere al pagamento delle proprie spettanze, nonché le eventuali generalità, il codice fiscale, le coordinate bancarie dell'Avvocato destinatario del pagamento e i dati essenziali per l'individuazione del contenzioso di cui si tratta.

In caso di sentenza sfavorevole all'Amministrazione, al fine di consentire una completa valutazione in ordine all'opportunità di richiedere alla competente Avvocatura dello Stato di proporre l'eventuale appello o ricorso per Cassazione, i Comandi vorranno trasmettere tempestivamente copia della sentenza, con gli estremi di avvenuta notificazione nelle forme previste dalla legge, unitamente ad ogni altra utile documentazione.

3) Denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti

Si richiama l'attenzione, anche alla luce delle responsabilità contabili in capo al dirigente in caso di omissione o ritardo, ogni qualvolta si verifichi o si ipotizzi un danno erariale, sulla necessità di provvedere alla prescritta denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, segnalando, nella relazione, se vi siano i presupposti per eventuali profili di dolo o colpa grave a carico del dipendente,

A tal proposito si segnala che la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale – ha affermato il principio di diritto secondo il quale “ *il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*” (Sentenza n. 14 del 05/09/2011).

Dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria preordinata alla liquidazione del danno sarà data comunicazione ai Comandi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Ufficio III - Affari Legali e Contenzioso

A seguito della comunicazione di cui sopra, gli Uffici in indirizzo dovranno provvedere, in via cautelativa, a costituire in mora il personale dipendente coinvolto nell'evento, al fine di interrompere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità.

* * * * *

I Direttori Regionali ed i Comandanti Provinciali individueranno un referente presso le proprie strutture, incaricato del risarcimento dei danni da intervento e ne comunicheranno il nominativo a questo Ufficio.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente, in piena rispondenza ai principi di semplificazione, celerità e di economicità dell'azione amministrativa, specie nell'attuale contesto caratterizzato da rilevanti criticità sotto il profilo economico-finanziario.

Eventuali quesiti specifici potranno essere inoltrati - con brevità e chiarezza - a mezzo mail al seguente indirizzo:

ag.contenziosoinfortunistica@cert.vigilfuoco.it

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Musolino)

Allegati:
Modello "A"
Modello "B"

34

SCHEMA DI DICHIARAZIONE "A"

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE
PER GLI AFFARI GENERALI

OGGETTO: Indennizzo per danni subiti durante intervento di soccorso –
Comando provinciale VV.F. di

Il / La sottoscritto / a, _____
nato/a in _____
il _____ residente a _____
in Via _____
codice fiscale nr. _____

D I C H I A R A

- di accettare, in relazione al danno subito nel corso dell'intervento di soccorso urgente effettuato da personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco

di _____ il _____ in _____

la somma di € _____ (in lettere _____), a tacitazione completa di ogni e qualsiasi spesa o danno patito, presente o futuro, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, conseguito all'evento predetto e comunque riferibile all'evento stesso.

- di accettare tale somma a completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa comunque derivante dal fatto sopra riportato sia nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno o comunque di dipendenti di detta Amministrazione e con espressa rinunzia agli interessi ed all'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria anche per il periodo posteriore alla presente dichiarazione.

-che non vi sono Enti o Istituti Assicurativi che possano agire in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Data _____

FIRMA (autenticata)

P.S. Si rammenta di indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per il pagamento.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE "B"

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE
PER GLI AFFARI GENERALI

OGGETTO: Indennizzo per danni subiti durante intervento di soccorso –
Comando provinciale VV.F. di

Il / La sottoscritto / a, _____
nato/a in _____
il _____ residente a _____
in Via _____
codice fiscale nr. _____

D I C H I A R A

- di accettare, in relazione al danno subito nel corso dell'intervento di soccorso
urgente effettuato da personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco
di _____ il _____ in _____

la somma di € _____ (in lettere _____),
comprensiva anche di spese legali, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi spesa o
danno patito, presente o futuro, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale,
conseguito all'evento predetto e comunque riferibile all'evento stesso.

- di accettare tale somma a completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa
comunque derivante dal fatto sopra riportato sia nei confronti dell'Amministrazione
dell'Interno o comunque di dipendenti di detta Amministrazione e con espressa rinuncia
agli interessi ed all'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria anche per il
periodo posteriore alla presente dichiarazione.

-che non vi sono Enti o Istituti Assicurativi che possano agire in surrogazione ai sensi
dell'art. 1916 c.c.

-di non essersi avvalso / a dell'opera di altri Avvocati o Procuratori legali – oltre l'Avv.

_____ - che possano vantare diritti ai sensi
della legge professionale forense.

Data _____

FIRMA (autenticata)

P.S. Si rammenta di indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per il pagamento.